



**Federazione Svizzera degli Elicotteri (FSdE)
Schweizerischer Helikopterverband (SHeV)
Fédération Suisse des Hélicoptères (FSdH)
Swiss Helicopter Federation (SHeF)**

1. Corporazione, nome, sede

- 1.1 L'Associazione Svizzera degli Elicotteri, in seguito chiamata FSdE, è un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 Le traduzioni del nome e le sue abbreviazioni in lingua francese, italiana e inglese sono le seguenti:
Fédération Suisse des Hélicoptères (FSdH)
Federazione Svizzera degli Elicotteri (FSdE)
Swiss Helicopter Federation (SHeF)
- 1.3 La sede della FSdE si trova al domicilio del presidente.

2. Scopo e realizzazione

- 2.1 La FSdE si prefigge di salvaguardare, sostenere e promuovere gli interessi degli ambienti interessati al volo in elicottero in Svizzera.
- 2.2 Come federazione di disciplina, la FSdE è membro dell'Aero Club Svizzero (AeCS). Lo statuto e i regolamenti dell'AeCS valgono quindi anche per i membri della FSdE.

Come federazione di disciplina, secondo l'art. 20 dello statuto dell'AeCS, essa rappresenta in tutta la Svizzera gli interessi sportivi e privati della disciplina aeronautica Elicotteri. Essa è la sola istanza competente per la disciplina del volo sportivo Elicotteri in Svizzera. Essa nomina i delegati per la Commissione Rotorcraft nella Fédération Aéronautique Internationale (FAI).
- 2.3 La FSdE persegue i suoi scopi:
 - 2.3.1 rappresentando gli interessi dei membri dell'associazione nei confronti di autorità e associazioni in Svizzera e all'estero;
 - 2.3.2 incoraggiando l'accettazione dell'elicottero come mezzo di trasporto e come strumento sportivo;
 - 2.3.3 salvaguardando e assicurando le infrastrutture aeronautiche e le possibilità d'impiego degli elicotteri;
 - 2.3.4 sensibilizzando i suoi membri affinché pratichino un volo sicuro, attento e rispettoso dell'ambiente;
 - 2.3.5 promuovendo la disciplina del volo sportivo in elicottero quale federazione di disciplina dell'AeCS mediante:
 - 2.3.5.1 l'esecuzione di manifestazioni di volo sportivo, in particolare dei campionati svizzeri di volo di precisione in elicottero secondo le regole della FAI (Fédération Aéronautique Internationale);
 - 2.3.5.2 la selezione della squadra nazionale per i campionati mondiali di volo di precisione in elicottero e
 - 2.3.5.3 la formazione degli arbitri nazionali e internazionali secondo le regole della FAI;
 - 2.3.6 promuovendo le giovani reclute interessate al volo in elicottero;
 - 2.3.7 collaborando con altre organizzazioni e con altri gruppi professionali con interessi simili alla FSdE;
 - 2.3.8 informando il pubblico sulla sua attività mediante articoli nell'organo dell'AeCS, in riviste specializzate e in Internet;
 - 2.3.9 curando la collegialità e lo scambio di idee all'interno della FSdE.



3 Membri, diritto di voto, uscita, esclusione

3.1 La FSdE si compone di:

3.1.1 Membri attivi

I membri attivi sono persone fisiche, maggiorenni, con diritto di voto.

3.1.2 Membri passivi

I membri passivi sono persone fisiche, maggiorenni, senza diritto di voto.

3.1.3 Membri onorari

I membri onorari sono persone fisiche, con diritto di voto, che si sono distinte nel sostenere gli interessi della FSdE.

3.1.4 Membri sostenitori

I membri sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, senza diritto di voto.

3.1.5 Associazioni regionali della FSdE

3.1.5.1 Le associazioni regionali sono associazioni indipendenti che rappresentano e promuovono gli interessi della FSdE nella loro regione. Esse riconoscono e osservano integralmente gli statuti della FSdE e dell'AeCS. Sono presenti con un voto nel comitato della FSdE. I membri delle associazioni regionali sono contemporaneamente membri della FSdE.

Le mutazioni dei membri devono essere comunicate immediatamente al segretariato della FSdE.

3.1.5.2 La presidenza della FSdE fornisce gli statuti per le federazioni regionali. Essi sono obbligatori per le federazioni regionali. Modifiche degli statuti da parte delle federazioni regionali richiedono il consenso della presidenza centrale FSdE.

3.1.6 Membri collettivi

I membri collettivi sono persone giuridiche che appoggiano attivamente lo scopo e gli obiettivi della FSdE. Essi sono presenti con un voto nel comitato della FSdE. I loro membri non devono essere obbligatoriamente membri della FSdE.

3.2 L'entrata di un membro inizia con l'iscrizione al segretariato della FSdE, fatta riserva dell'accettazione o del rifiuto dell'iscrizione da parte del comitato della FSdE. I membri attivi possono impugnare l'accettazione o il rifiuto dell'iscrizione all'assemblea generale.

3.3 Se l'entrata di un membro avviene dopo il 1° luglio dell'anno corrente, viene a maturazione soltanto la metà del contributo.

3.4 L'uscita dalla FSdE avviene mediante dichiarazione scritta, presentata dal membro al comitato al più tardi entro il 1° dicembre dell'anno corrente. L'uscita ha effetto il 1° gennaio dell'anno successivo.

3.5 Il comitato può escludere i membri che non rispettano i loro obblighi statutari, non osservano le decisioni dell'assemblea generale o contravvengono gravemente in altro modo agli interessi della FSdE. Essi hanno diritto di ricorso all'assemblea generale. L'esecuzione dell'esclusione di un membro spetta alle associazioni regionali.

3.6 Il comitato esclude i membri che, dopo ripetuta sollecitazione, non ottemperano ai loro obblighi finanziari nei confronti della FSdE. Con questo perdono anche la loro affiliazione all'AeCS.

4 Contributi dei membri

4.1 I contributi dei membri sono stabiliti ogni anno dall'assemblea generale, su richiesta del comitato, per l'anno successivo.

4.2 Il contributo dei membri attivi è composto dal contributo alla FSdE, all'AeCS e all'organo dell'associazione.

4.3 I contributi dei membri attivi delle associazioni regionali sono composti dal contributo all'associazione regionale, alla FSdE, all'AeCS e all'organo dell'associazione. Non può essere superiore all'importo del contributo dei membri attivi della FSdE.

4.4 I contributi per i membri passivi, sostenitori e collettivi sono definiti per il comitato della FSdE.

4.5 I membri uscenti o esclusi devono versare i contributi per il periodo della loro appartenenza.

5 Organi

Gli organi della FSdE sono:

- 5.1 l'assemblea generale
- 5.2 il comitato
- 5.3 la direzione
- 5.4 l'organo di controllo

6 Assemblea generale e ordinamento delle attività

6.1 L'assemblea generale è l'organo supremo della FSdE.

6.2 L'assemblea generale svolge, nell'ambito dell'esecuzione delle sue attività statutarie, la sorveglianza degli organi. Per legge sussiste il diritto di revocare gli organi, se ciò è giustificato da un importante motivo.

6.3 L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, nel primo trimestre dell'anno civile, su convocazione del comitato. La convocazione viene comunicata per iscritto ai membri con almeno 30 giorni d'anticipo. Le mozioni all'assemblea generale ordinaria devono essere inviate per iscritto al comitato almeno 14 giorni prima dell'assemblea stessa.

6.4 Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su delibera del comitato o per legge, su richiesta di un quinto di tutti i membri. La convocazione scritta da parte del comitato viene inviata con almeno 30 giorni d'anticipo.

6.5 Non si possono prendere decisioni in merito a pratiche che non rientrano nell'ordine del giorno.

6.6 All'assemblea generale sono riservate le seguenti competenze:

- 6.6.1 nomina degli scrutinatori
- 6.6.2 mutazioni (entrate e uscite di membri)
- 6.6.3 approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- 6.6.4 approvazione del rapporto annuale
- 6.6.5 approvazione dei rapporti annuali delle federazioni regionali.
- 6.6.6 approvazione del conto annuale
- 6.6.7 presa in consegna del rapporto dei revisori
- 6.6.8 discarico degli organi
- 6.6.9 elezione del presidente
- 6.6.10 elezione del comitato
- 6.6.11 elezione dell'organo di controllo
- 6.6.12 approvazione del programma annuale del comitato
- 6.6.13 approvazione del bilancio preventivo
- 6.6.14 fissazione dei contributi dei membri
- 6.6.15 nomina dei membri onorari
- 6.6.16 decisione sui ricorsi di membri accettati o esclusi
- 6.6.17 modifiche statutarie
- 6.6.18 scioglimento dell'associazione
- 6.6.19 onorificenze
- 6.6.20 diversi
(suggerimenti presentati per la discussione, domande o reclami riguardanti le attività extra-statutarie ecc. senza delibera)

6.7 Sulle trattative dell'assemblea generale si deve tenere un verbale.



7 Decisioni, eleggibilità

- 7.1 Le decisioni dell'associazione sono prese dall'assemblea generale.
- 7.2 Il comitato o un quarto dei voti presenti possono richiedere lo scrutinio segreto o elezioni segrete.
- 7.3 Tutti i membri attivi hanno diritto a un voto.
- 7.4 Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti (maggioranza semplice).
- 7.5 Le decisioni su modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
- 7.6 In casi eccezionali il comitato può richiedere una votazione scritta (votazione originaria). La maggioranza semplice dei voti inviati a un ufficio neutro (p. es. l'AeCS) è equiparata a una delibera dell'assemblea generale. Il termine d'invio è di 30 giorni dalla data del timbro postale della convocazione alla votazione scritta.
- 7.7 Tutti i membri attivi possono essere eletti come presidente o membro del comitato.
- 7.8 I rappresentanti delle associazioni regionali e dei membri collettivi sono d'ufficio membri del comitato.
- 7.9 Sono eleggibili come membri dell'organo di controllo i membri attivi tecnicamente competenti oppure un ufficio di revisione.

8 Durata della carica, periodo di gestione

- 8.1 La durata della carica della direzione e del comitato è di due anni. È possibile una rielezione.
- 8.2 La durata della carica dei membri dell'organo di controllo è di due anni. È possibile una sola rielezione. Esce il revisore che detiene la carica da più tempo.
- 8.3 Se l'organo di controllo è rivestito da un fiduciario, è permessa una rielezione ripetuta.
- 8.4 Il periodo di gestione è l'anno civile.

9 Comitato

- 9.1 Il comitato conta almeno 5 membri ed è composto da:
 - 9.1.1 il presidente
 - 9.1.2 il vicepresidente
 - 9.1.3 il cassiere
 - 9.1.4 il segretario
 - 9.1.5 i membri con compiti speciali
 - 9.1.6 i rappresentanti delle associazioni regionali (nominati dalle associazioni regionali)
 - 9.1.7 i rappresentanti dei membri collettivi (nominati dai membri collettivi)
 - 9.1.8 gli assessori (specialisti incaricati per singole attività, senza diritto di voto)
- 9.2 Il comitato può proporre all'assemblea generale la nomina di ulteriori membri del comitato cui affidare singole sezioni come aiutanti di volo, marketing, media, ecc.
- 9.3 Il comitato si costituisce autonomamente.
- 9.4 Il comitato è responsabile di tutte le attività che non sono esplicitamente riservate per legge o per statuto a un altro organo.
- 9.5 Il comitato dirige le attività secondo lo statuto e gli incarichi dell'assemblea generale. Esso può affidare i compiti da svolgere alla direzione, a singole persone, a comitati o a commissioni appositamente costituite. Per questo scopo emana i relativi regolamenti.
- 9.6 Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente o su domanda di due terzi dei membri del comitato.
- 9.7 Il comitato può deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente.



9.8 Sono ammesse le decisioni per circolare.

9.9 Sulle riunioni del comitato e sulle decisioni per circolare viene tenuto un verbale.

10 Direzione

10.1 La direzione rappresenta l'associazione all'esterno.

10.2 La direzione è composta dal presidente e da altri due membri del comitato.

10.3 Il presidente dell'associazione è il presidente della direzione.

10.4 La direzione disciplina l'organizzazione e i compiti del segretariato e ne esegue la sorveglianza.

10.5 La direzione può deliberare soltanto se sono presenti tutti i membri. Sulle decisioni della direzione il presidente redige una nota all'attenzione del comitato.

11 Facoltà di firma

11.1 A seconda degli affari, il presidente ha facoltà di firma collettiva, insieme a un secondo membro del comitato.

11.2 Nella corrispondenza con la banca o la posta il cassiere ha firma singola.

11.3 Per le loro sezioni i membri del comitato hanno firma singola, legalmente valida insieme al presidente della FSdE.

12 Organo di controllo

12.1 L'organo di controllo esamina il conto annuale e riferisce per iscritto all'assemblea generale.

12.2 Esso si compone di due revisori tecnicamente competenti o di un fiduciario.

12.3 Almeno uno dei due revisori deve essere presente all'assemblea generale ordinaria per fornire informazioni verbali.

13 Responsabilità civile

Per gli obblighi della FSdE risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

14 Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento della FSdE, le proprietà dell'associazione dovranno essere trasferite fiduciariamente all'Aero Club Svizzero (AeCS) fino a un'eventuale costituzione di un'associazione con identico o simile scopo. Se, dopo lo scioglimento della FSdE, non sarà costituita nessuna nuova associazione entro 10 anni, il patrimonio dell'associazione diventerà definitivamente di proprietà dell'AeCS.

15 Disposizioni finali

15.1 Lo statuto della FSdE è stato approvato per la prima volta dall'assemblea costituente del 27 marzo 1993 e da allora ripetutamente completato e modificato.

15.2 La presente versione dello statuto è stata approvata dall'assemblea generale del 12.03.05 ed è entrata immediatamente in vigore. Essa sostituisce tutte le precedenti versioni. Giuridicamente fa stato il testo tedesco.